



SENTENZA - 191/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Federico Lorenzini **Consigliere - relatore**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23893** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. **52062**, reso da **Santini Graziano**, in qualità di “consegnatario di beni mobili”, in servizio presso il Comune di Pietrarubbia (PU), Settore Polizia Municipale – Segreteria generale e Personale, per l’esercizio finanziario **2013**;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, con l’assistenza della segretaria dott.ssa Francesca Storari, il relatore dott. Federico Lorenzini e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara; non comparso alcuno per il Santini.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità.

In particolare, dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento sull'obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari con "debito di custodia", il magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne specificamente gli Enti locali, l'art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il *"tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti"*.

La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla "gestione" (non solo alla "custodia" o alla "consegna") e, dall'altro lato, ai "beni" degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.

Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez. Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).

Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la giurisprudenza si è espressa affermando che "non sussiste per i beni immobili degli Enti locali l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti" (sent. n. 17/2014 della Sez. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).

2. Nella relazione n. 204/2025 si precisa che, sotto il profilo formale, il conto è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996), indica il totale della consistenza al 1°

gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in
quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.

Inoltre, si evidenzia che:

- nella scheda anagrafica del Comune di Pietrarubbia viene indicato che il dott. Graziano Santini era agente contabile di fatto; lo stesso ha trasmesso il conto all'amministrazione in data 31/1/2014, nei termini previsti dall'art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, mentre l'Ente l'ha depositato presso questa Sezione in data 20/1/2023; non è stata depositata la relazione dell'Organo di controllo interno, prevista dall'art. 139, comma 2, del c.g.c.

Sotto il profilo sostanziale, il magistrato istruttore ha rilevato che la gestione del conto in esame non riguarda beni mobili o materie per cui l'agente contabile avesse "debito di custodia" bensì tutte le voci che costituivano le immobilizzazioni nel patrimonio del settore di cui era responsabile il dott. Santini.

A tal proposito, ad apposita richiesta istruttoria, finalizzata a chiarire la tipologia di gestione contabile affidata al medesimo, con nota prot. n. 3497 del 6 novembre 2024 l'Ente comunicava che: *“Il sig. Santini Graziano, dipendente comunale fino al 31/5/2022, nell'anno 2013 era di fatto consegnatario dei beni con debito di vigilanza, relativamente al servizio Polizia municipale, Segreteria generale e Personale”*.

In sostanza, l'atto depositato contiene *“una generale elencazione di beni mobili iscritti nell'inventario tra i quali non sarebbero, però, individuabili quelli riferibili ad una gestione per i quali possa configurarsi un debito di custodia del consegnatario”*.

	Ad avviso del magistrato istruttore, dunque, l'atto trasmesso come	
	conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto	
	giudiziale (Corte dei conti: sent. n. 75/2018 della sez. Piemonte, sent. n.	
	38/2018 della Sez. Liguria), essendo privo dei requisiti minimi	
	essenziali per individuare con esattezza i beni dati in consegna	
	all'agente contabile e da esso custoditi.	
	3. All'udienza del 17 settembre 2025, il Presidente del Collegio ha fatto	
	presente che la notifica della relazione d'irregolarità non è andata a	
	buon fine, in quanto l'agente contabile Santini Graziano risulta	
	deceduto il 25/8/2022, con conseguente interruzione del giudizio ed	
	improcedibilità nei suoi confronti.	
	Il P.M. ha concluso per la dichiarazione d'improcedibilità del giudizio	
	di conto.	
	DIRITTO	
	1. Ad avviso del Collegio, l'intervenuto decesso del dott. Santini	
	determina, ai sensi dell'art. 108 del c.g.c. l'interruzione e la conseguente	
	declaratoria d'improcedibilità del presente giudizio di conto, con	
	assorbimento di ogni altra questione.	
	Non v'è luogo a pronunzia sulle spese.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,	
	definitivamente pronunziando, dichiara l'improcedibilità del giudizio	
	di conto in questione, riguardante Santini Graziano , già consegnatario	
	in servizio presso il Comune di Pietrarubbia, quale Responsabile del	
	Settore Polizia municipale, Segreteria generale e Personale, per	
	4	

l'esercizio finanziario 2013.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Federico Lorenzini

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 07/10/2025
Il funzionario amministrativo
Dott.ssa Francesca Storari
(f.to digitalmente)